



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 302 DEL 23/03/2020

OGGETTO: LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR).

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 994 del 21.04.2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-*sexies* del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta LEGNAGO SERVIZI S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR) preso atto del Decreto n. 69 del 02.07.2019, con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto di "Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21.04.2009".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- PREMESSO** che con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009 e l'allegato parere della Commissione regionale V.I.A. n. 227 del 11.03.2009, è stato:
- espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
 - approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio;
 - rilasciata un'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'avvio dei lavori nell'ambito del Sistema integrato di Legnago, loc. Torretta, conformemente agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 369398 del 30.9.2016, con la quale la società Legnago Servizi S.p.A. (sede legale: Legnago (VR), Località Torretta; C.F./P.IVA: 02430500245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di "Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21.04.2009";
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30.09.2016 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Legnago, la Provincia di Rovigo e il Comune di Bergantino; lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17.10.2016 presso la sala civica del Comune di Legnago e in data 18.10.2016 presso la sala consiliare del Comune di Bergantino;
- VISTA** la nota prot. n. 421263 del 28.10.2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione;
- DATO ATTO** che a seguito di una prolungata e corposa attività istruttoria, il Comitato Tecnico regionale V.I.A.,

- nella seduta del 08.05.2019 ha espresso il parere n.74 favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, nel rispetto di 15 condizioni ambientali;
- PRESO ATTO** del Decreto del Direttore Commissioni Valutazioni n. 69 del 02.07.2019 di adozione del provvedimento favorevole di VIA del progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R. n. 994 del 21.04.2009 della ditta LEGNAGO SERVIZI S.P.A. – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);
- DATO ATTO** che la Ditta con nota prot. n. IC-SIN/462-19/mm del 26.09.2019, acquisita al protocollo della Regione del Veneto in data 02.10.2019, ha trasmesso la documentazione per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza di tutte le condizioni ambientali del Parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 74/2019;
- VISTA** la nota prot. n.549728 del 19.12.2019 con la quale la Direzione Ambiente ha attestato l'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali dalla n.1 alla n.8 del Parere sopracitato;
- CONSIDERATO** che la Società, con nota IC-SIN/615-19/mm del 16.12.2019, acquisita al protocollo della Regione del Veneto in data 17.12.2019 con nn. 544108 – 544116 – 544517 - 544536, ha inviato il Progetto/Programma di allontanamento dei rifiuti presenti nel sito compreso tra la discarica CECA e la strada di accesso alla discarica di Torretta, in ottemperanza a quanto richiesto alla condizione ambientale n. 15 del Parere n.74/2019;
- VISTA** la nota prot. n. 30858 del 22.01.2020 con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto a convocare in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 05.02.2020 al fine di acquisizione dei titoli autorizzativi richiesti dal proponente;
- VISTO** che con la medesima nota, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha delegato il Direttore della Direzione Ambiente a presiedere alla conferenza di servizi per l'approvazione ed autorizzazione del progetto di cui trattasi;
- VISTA** la nota prot. n. 79806 del 19.02.2020 con la quale il Direttore della Direzione Ambiente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi;
- DATO ATTO** che la Ditta con nota prot. n. IC-SIN/107-20/MM del 25.02.2020, acquisita al protocollo della Regione del Veneto n. 115556 del 11.03.2020, ha comunicato la conclusione della fase di rimozione dei rifiuti presenti nel primo tratto in alveo della discarica;
- PRESO ATTO** che sussistono le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- CONSIDERATO** che la ditta risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2015;
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo n. 172/2015;
- VISTO** il decreto legislativo n. 36/2003;
- RILEVATO** che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società Legnago Servizi S.p.A.;

DECRETA

1. Di rilasciare alla Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa, con sede legale in località Torretta – 37045 - Legnago (VR), CF. 02430500245, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) per il "Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)" per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s. m. i..

2. Il "Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)" è planimetricamente individuato nell'**Appendice A** accluso al presente provvedimento e così catastalmente censito:
 - a. Lotti di discarica (escluso il 1° tratto in alveo oggetto di messa in sicurezza permanente):
 - 2° tratto in alveo:
 - ▲ Comune di Bergantino, foglio n. 4, mappali n. 6-7-8;
 - ▲ Comune di Legnago, foglio n. 100, mappali n. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-20;
 - Lotto A parte fuori alveo; Lotti B e C:
 - ▲ Comune di Legnago, foglio n. 99, mappali n. 73-98-71-97-70-96-69-95-68-94-66-92-65-91-67-93-59-60-61-62-63-64-72-85-86-87-88-89-90-100-166-168-167-169;
 - ▲ Comune di Legnago, foglio n. 100, mappali n. 59-19-58-64-57-65-56-66-55- 67-61-84-60-83-54-68-53-69-52-70;
 - Lotti D, E e F:
 - ▲ Comune di Legnago, foglio n. 99, mappali n. 19-46-47-51-75-76-77-99-74-136-132-143-145-147-149-151-153-155-157-159-160-162-164.
 - ▲ Comune di Legnago foglio n. 100, mappali n. 62-63-156-159-162-165-102-177-178;
 - b. Impianto di selezione e produzione biostabilizzato e impianto di depurazione del percolato:
 - ▲ Comune di Legnago, foglio n. 99, mappale 173;
 - c. Area destinata allo stoccaggio del materiale di recupero dal primo tratto in alveo e per i materiali da costruzione:
 - ▲ Comune di Legnago, foglio n. 99, mappali n. 131-133-134-135.
3. Di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
4. L'avvio dei conferimenti nei nuovi volumi di ampliamento della discarica è subordinato alla presentazione a Regione del Veneto e Provincia di Verona di:
 - a. dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - b. certificato di collaudo delle opere;
 - c. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'impianto;
 - d. un'attestazione del responsabile tecnico di avvenuta regolarizzazione delle garanzie finanziarie effettuate mediante accantonamento, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29 dicembre 2014;
 - e. il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.
5. Di prevedere il successivo riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità al comma 3 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in considerazione che la Ditta risulta regolarmente certificata UNI EN ISO 14001; in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, la validità del presente provvedimento deve intendersi di dieci (10) anni a partire dalla data di rilascio.
6. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

7. Di autorizzare la Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa a gestire presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU i rifiuti riportati nell'**Appendice B** al presente provvedimento; con le relative operazioni ammesse;
8. Di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Appendice A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
- [D1] - Deposito sul o nel suolo;
 - [D8] - Trattamento biologico di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi "potenzialmente putrescibili" (DGR n. 2254/2008);
 - [D13] - [R12] - Trattamento preliminare di selezione meccanica, vagliatura, triturazione e deferrizzazione;
 - [D15] - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - [R5] - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ai fini di riutilizzo nell'ambito dei volumi tecnici, dei materiali di servizio della discarica e/o di ingegneria;
 - [R13] - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 e R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), ai fini della verifica di idoneità all'attività di recupero in R5;
 - [R1] - Recupero energetico del biogas mediante impianto di produzione di energia elettrica.
9. Il presente provvedimento legittima alla realizzazione dell'intervento consistente nell'ampliamento dei volumi di discarica per 520.000 m³.
10. Il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili al Sistema Integrato è pari a 119.350 tonnellate annue.
11. Nel rispetto della potenzialità indicata al precedente punto, il quantitativo di rifiuti avviabili all'impianto di trattamento meccanico biologico interno al sistema integrato è pari a 300 t/g. Il quantitativo massimo avviabile alla sezione di biossidazione è pari a 120 t/g.
12. Non rientrano nel limite quantitativo indicato al precedente punto 10 i rifiuti utilizzati come materiali tecnici (operazione R5) nei limiti massimi individuati alla successiva prescrizione 28.
13. Di stabilire, in conformità all'art. 39 della L. R. n. 3/2000 che, i rifiuti utilizzati come materiali tecnici per la copertura giornaliera, le piste di servizio e lo strato di regolarizzazione della discarica, nei limiti massimi quantitativi e qualitativi previsti dal progetto approvato, possono beneficiare delle esenzioni previste per il pagamento del tributo speciale. Tale esenzione non si applica, in conformità alla succitata norma, ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando come tali, anche quelli che, prima del conferimento in discarica, sono sottoposti ad operazioni di stoccaggio o a trattamento preliminare in impianti veneti.
14. Le attività di verifica sulla conformità dei carichi (operazioni D15 e R13) dovranno essere svolte nelle aree appositamente adibite ed indicate nella planimetria posta nell'**Appendice A**, acclusa al presente provvedimento.
15. E' vietata l'irrorazione del corpo di discarica attraverso la copertura superficiale mediante sonde c.d. adacquatrici, in recepimento della condizione ambientale n. 1 del parere del Comitato Regionale VIA n. 74/2019 e di quanto stabilito all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., che dispone l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno nella fase di gestione post-operativa.

Specifiche prescrizioni per la gestione dell'impianto di selezione e produzione di biostabilizzato

16. La Ditta è autorizzata al trattamento preliminare mediante selezione meccanica, vagliatura, triturazione e deferrizzazione (D13), nonché al trattamento biologico di rifiuti non pericolosi "potenzialmente putrescibili" (D8), finalizzato alla produzione di rifiuto biostabilizzato da conferire in discarica.

17. Il rifiuto prodotto dal trattamento biologico di cui al punto precedente, potrà essere conferito nei nuovi volumi della discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D. M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, nonché della tabella E alla DGR 568/2005, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e nel rispetto delle procedure specificate nel PMC approvato.
18. La Ditta è tenuta a garantire, in fase operativa, una depressione minima costante all'interno del capannone ove è svolta l'attività di pretrattamento e biostabilizzazione, al fine di impedire fuoriuscite di aria verso l'esterno; l'aria aspirata deve essere opportunamente convogliata e trattata nel biofiltro, al fine di consentire l'abbattimento delle sostanze odorigene in essa contenute.
19. Il sistema di aspirazione a servizio dell'impianto deve garantire, in fase di esercizio, un minimo di 2,5 ricambi d'aria all'ora ed assicurare l'aspirazione complessivamente di 170.000 mc/h d'aria considerando sia i tunnel che i capannoni.
20. Il biofiltro, a servizio dell'impianto di separazione e produzione di biostabilizzato va tenuto, durante le fasi di esercizio dell'impianto stesso, sempre in piena efficienza al fine di garantire l'uniformità, il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, T °C, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
21. Durante l'esercizio dell'impianto di selezione e produzione di biostabilizzato, il letto filtrante deve essere sottoposto a frequenti rivoltamenti sulla base delle verifiche di efficienza del biofiltro stesso, con sostituzioni parziali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità.
22. In considerazione del particolare contesto ambientale nel quale l'impianto è inserito si individua nel limite di 500 U.O./m³ il valore da rispettare per le emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro asservito all'impianto di selezione e produzione di biostabilizzato.
23. La Ditta è tenuta a garantire un valore di ammoniaca inferiore a 10 mg/Nm³ alle arie trattate in uscita dal biofiltro.
24. Al fine di adeguare tale sezione impiantistica alle BAT n. 8 e n. 34 previste dalla Decisione n. 1147/2018, la Ditta è tenuta a monitorare sul biofiltro con cadenza semestrale i parametri polveri e TVOC per il periodo di un anno. I risultati dovranno essere trasmessi a Regione, Provincia di Verona e ARPAV allo scopo di fissarne i limiti emissivi. La Ditta è comunque tenuta a garantire un valore di 40 mg/Nm³ per TVOC e 5 mg/Nm³ per le polveri durante il periodo di monitoraggio.

Specifiche prescrizioni per la gestione dell'attività di discarica

25. I rifiuti avviati a smaltimento in discarica (D1) o utilizzati nel corpo della discarica per operazioni di recupero come materiali ingegneristici (R5) devono rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti dall'art. 6 del D. M. 27.09.2010, come modificati dal D. M. 24 giugno 2015.
26. Per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le caratteristiche riscontrate nelle precedenti indagini analitiche, le verifiche dei criteri di ammissibilità stabiliti dall'art. 6 del D.M. 27.09.2010 devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m³ conferiti e comunque con frequenza non superiore ad 1 anno; restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento senza caratterizzazione analitica. Limitatamente ai rifiuti con CER 19 12 12 provenienti da trattamento meccanico di Cà del Bue – Verona, le verifiche di conformità devono essere effettuate con frequenza almeno semestrale.
27. I codici CER che, oltre all'operazione di smaltimento (D1), possono essere impiegati nell'ambito dei volumi tecnici come materiali di servizio e/o di ingegneria della discarica sono contrassegnati con operazione R5 nell'**Appendice B**.
28. A fronte di un volume utile disponibile nei lotti di discarica D-E-F e di ribaulatura del lotto C di complessivi 1.625.973 m³ è consentito l'utilizzo di rifiuti come materiali tecnici (operazione R5) nei limiti massimi quantitativi approvati nel progetto e di seguito riportati:
 - a. 106.908 m³, corrispondenti a 213.816 t, per la copertura giornaliera e le piste di servizio;
 - b. 2.000 m³, corrispondenti a 4.000 t, di rifiuti stoccabili nell'area in coltivazione per coperture giornaliera e piste di servizio (operazione di messa in riserva – R13);
 - c. 27.400 m³, corrispondenti a 54.800 t, per lo strato di regolarizzazione dei lotti D – E – F.

- d. 2.500 m³ corrispondenti a 5.000 t di rifiuti stoccabili nell'area in coltivazione per lo strato di regolarizzazione (operazione di messa in riserva – R13).
29. Contestualmente alla trasmissione della documentazione di cui al punto 4, la Società è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia di Verona e ARPAV il dettaglio dei quantitativi di rifiuti utilizzati come materiali tecnici (operazione R5) per la realizzazione dello strato di regolarizzazione, di drenaggio del biogas e della copertura giornaliera della discarica nei nuovi volumi di ampliamento in sopraelevazione.
30. Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti utilizzati nella copertura giornaliera, nelle piste di servizio e nello strato di regolarizzazione come materiali tecnici (operazione R5) devono essere annotate nel registro di carico e scarico (art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006).
31. E' consentito l'uso di teli impermeabilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti in sostituzione di altri materiali, a condizione che gli stessi siano completamente e definitivamente rimossi dal corpo discarica una volta terminata la temporanea funzione operativa.
32. Il materiale utilizzato per la copertura giornaliera deve garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, ossia del percolato, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale. Pertanto i rifiuti da riutilizzare come copertura giornaliera devono avere una conducibilità idraulica $K \geq 10^{-4}$ m/s.
33. L'utilizzo come copertura giornaliera (operazione R) di biostabilizzato da discarica (codice CER 19 05 03), è consentito nel limite massimo del 10% in peso del rifiuto mediamente conferito annualmente, calcolato tenendo conto anche dei rifiuti provenienti dalla Messa in Sicurezza del primo tratto in alveo.
34. Con lo scopo di evitare il depauperamento delle frazioni più fini e la conseguente instabilità del piano di posa della copertura, lo strato di regolarizzazione e le piste di servizio devono essere costituite da materiali rispondenti alle specifiche indicate dal Progetto per questi componenti.
35. I rifiuti con CER:
- 01 04 09 - Scarti di sabbia e argilla;
 - 19 08 02 - Rifiuti da dissabbiamento;
 - 17 05 06 - Materiale di dragaggio diverso da quello di cui alla voce 17.05.05;
- tenuto conto della loro origine e delle loro caratteristiche granulometriche potranno essere utilizzati solo per la copertura giornaliera, nel rispetto delle caratteristiche geotecniche indicate al precedente punto 32.
36. Il materiale da utilizzare per operazioni di recupero non deve essere polverulento al fine di evitare la dispersione di polveri nell'ambiente.
37. I rifiuti destinati alle operazioni di recupero, in attesa del loro utilizzo, devono essere stoccati nelle aree appositamente individuate nell' **Appendice A**.
38. L'utilizzo di rifiuti destinati a recupero in sostituzione dei materiali tecnici utilizzati nella copertura giornaliera, piste di servizio, strato di regolarizzazione e drenaggio del biogas, dovrà essere opportunamente sottoposto ad analisi preliminari di caratterizzazione dei rifiuti che ne accertino la rispondenza a quanto stabilito dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, nonché rispondano alle caratteristiche geotecniche previste per i materiali naturali nel progetto approvato.
39. Nelle relazioni periodiche trimestrali e annuali deve essere data evidenza dei carichi e dei quantitativi (in m³ e tonnellate) dei rifiuti utilizzati nelle diverse operazioni di recupero, anche in termini di progressive volumetrie utilizzate rispetto al totale di progetto.
40. Per quanto concerne i materiali con stato fisico fangoso devono essere adottate modalità gestionali tali da garantire un corretto deflusso del percolato nel corpo discarica verso il sistema di collettamento ed asportazione dello stesso, evitando la formazione di sacche di ristagno interne.
41. Il conferimento di rifiuti con CER 20 03 99 - rifiuti urbani non specificati altrimenti, è subordinata all'acquisizione da parte della Ditta di un preventivo nulla osta rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale.

42. Al termine dei conferimenti dei rifiuti nel volume oggetto di ampliamento in sopraelevazione, è consentita la realizzazione e gestione di una copertura superficiale provvisoria con geomembrana in LDPE armato fino all'esaurimento dei cedimenti primari e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.
43. Al raggiungimento della massima quota di baulatura dei rifiuti prevista dal progetto, la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Legnago e di Bergantino entro 60 giorni un rilievo topografico, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto con le quote di progetto approvate.
44. Al termine dei lavori di realizzazione della copertura superficiale provvisoria con geomembrana in LDPE armato la Società è tenuta a trasmettere entro 60 giorni un rilievo topografico comprensivo di una monografia dei capisaldi topografici di riferimento, nonché di un programma di monitoraggio degli assestamenti non inferiore a 12 mesi, con frequenza di misura degli abbassamenti almeno trimestrale.
45. La Ditta è tenuta a comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Legnago e di Bergantino l'inizio dei lavori di realizzazione della copertura superficiale finale allegando:
- una dichiarazione del Direttore Lavori attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo delle misure effettuate;
 - una relazione degli eventuali interventi effettuati per colmare i locali avvallamenti, individuando i volumi e le caratteristiche geotecniche dei materiali/rifiuti eventualmente utilizzati;
 - un cronoprogramma relativo alle tempistiche per la realizzazione della copertura definitiva, comprensivo delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo.
46. La Ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata:
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
 - ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
 - alla Provincia di Verona sono demandati gli atti necessari allo svincolo degli accantonamenti;
 - anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.
47. La Ditta è tenuta a garantire che il battente del percolato nei pozzi di drenaggio non sia superiore ad 1 m. Tale prescrizione non si applica al primo tronco in alveo della discarica, oggetto di Messa in Sicurezza e ripristino ambientale, per il quale le modalità di gestione del percolato sono previste nello specifico progetto di risanamento, che dovranno essere attuate in modo da garantire il mantenimento del livello minimo possibile di percolato nel corpo della discarica.
48. Superamenti del battente di percolato oltre il limite di massima cautela (1,0 m) potranno essere tollerati solo in situazioni "emergenziali" causate da eccezionali condizioni meteorologiche, in periodi di notevole e persistente piovosità. In tali situazioni la Ditta è comunque tenuta ad asportare il percolato in continuità, per quantitativi non inferiori a 180 m³/giorno e, mediamente, a 4.500 m³/mese, garantendo il rientro entro il limite prescritto nel più breve tempo possibile.
49. Nei casi di superamento del limite di massima cautela (1,0 m) di cui ai precedenti punti, la Ditta è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti di controllo sull'accaduto specificando:
- i valori di battente rilevati;
 - le azioni di asportazione del percolato messe in atto;
 - la tempistica stimata per il rientro della non-conformità.
50. La Ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. il rifiuto derivante dal processo di biostabilizzazione, utilizzato per la copertura periodica dei rifiuti collocati in discarica, deve comunque rispettare i limiti riportati nella Tabella E allegata alla DGR n. 568/2005;
- b. tutti i manufatti, impiegati per il trattamento e convogliamento delle acque di dilavamento dei piazzali devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza;
- c. lo stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione onde evitare successivi fenomeni di instabilità;
- d. i piezometri della rete di monitoraggio delle acque di falda devono essere mantenuti in perfetta efficienza; qualora si superi il livello di guardia, calcolato sulla base dei criteri stabiliti in accordo con il Dipartimento ARPAV di Verona, sarà necessario ripetere al più presto il campionamento per verificare la significatività del dato e, in caso di conferma di superamento del livello di guardia, sarà necessario mettere in atto le idonee misure di messa in sicurezza d'emergenza e attivare un'indagine di approfondimento per verificare l'effettiva influenza della discarica sulla falda.
- e. Il collaudo funzionale della nuova vasca di ampliamento dovrà contenere anche le specifiche tecniche con l'indicazione dei codici dei singoli rotoli di prodotto geotessile forniti in cantiere.

Gestione delle acque e dell'impianto di trattamento del percolato

51. E' autorizzato lo scarico delle acque di prima pioggia trattate nell'impianto di depurazione chimico-fisico nel corpo idrico superficiale, qualificato come "fosso di bonifica" denominato Fosso Val di Zona, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali" dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..
52. E' autorizzato, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale, qualificato come "fosso di bonifica" denominato Fosso Val di Zona, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali" dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dei limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro	U.M.	Valori limite
PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Altri PFAS*	ng/l	500

*Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

53. Di stabilire che nel corso di un anno di esercizio dell'impianto di depurazione, la Ditta verifichi il rispetto del valore obiettivo sulla sommatoria dei "PFOS + PFOA" di 90 ng/l, come stabilito nella DGR n. 1590 del 03.10.2017.
54. Di stabilire che i valori limite di cui al punto 52 potranno essere rivisti alla luce dei risultati dei controlli effettuati nei 6 mesi successivi all'inizio dell'esercizio dell'impianto.
55. Di vietare il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
56. Di stabilire che, prima della confluenza delle tubazioni dello scarico del permeato, proveniente dall'impianto di depurazione del percolato, e dello scarico delle acque meteoriche, dovranno essere realizzati distinti pozzetti per il campionamento delle acque reflue.
57. Di stabilire che lo scarico, a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, a mezzo di idoneo pozzetto.
58. Di prevedere un apposito registro in cui si annotino le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto di trattamento del percolato, nonché i suoi eventuali funzionamenti anomali.

59. Di dare atto che il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento in idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di tutti i contaminanti in esso contenuti, ivi compresi i composti PFAS.
60. Di stabilire che, ultimato l'intervento, la Ditta è tenuta a presentare una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i..
61. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i..
62. Di stabilire che, contestualmente al collaudo funzionale di cui al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare un programma di monitoraggio specifico della nuova sezione impiantistica finalizzato a valutare il rendimento depurativo del medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato, le eventuali problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali, nonché una proposta di campagna di monitoraggio degli odori e rumori generati dal medesimo impianto di depurazione.
63. Di stabilire che il programma di monitoraggio, di cui al punto sopra, dovrà comprendere anche le attività di controllo nei primi 6 mesi di esercizio, prescritte al precedente punto 53 e 54 prevedendo campionamenti almeno mensili dello scarico, nonché del corpo idrico recettore, Scolo Val di Zona, sia a monte che a valle del punto di immissione, finalizzati a verificare lo stato qualitativo dello stesso con riferimento ai composti perfluoroalchilici.
64. Di stabilire che la Ditta è tenuta a presentare una relazione contenente i risultati dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico inerente i primi 6 mesi di esercizio dell'impianto, entro 30 giorni dopo la scadenza di tale periodo.

Misure di contenimento del rumore

65. In materia di inquinamento acustico i valori limite devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Legnago (DPCM 14 novembre 1997).
66. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.

Emissioni in atmosfera

67. La Ditta è autorizzata ad emettere in atmosfera quanto proveniente dall'impianto di recupero del biogas da discarica nel rispetto dei valori limite (riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume) riportati nella seguente tabella:

INQUINANTE	U.M. (mg/Nm ³)
Polveri	10
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	3
Acido Fluoridrico (HF)	1
Carbonio Organico Totale (COT)	150
Biossidi di Zolfo SO ₂	30
Ossidi di Azoto NO _x	450
Ossido di carbonio CO	400

68. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. I risultati di tale indagine

dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, Province, ARPAV e Comuni di Legnago e Bergantino. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed obblighi di comunicazione

69. Per i controlli ed i monitoraggi ambientali dell'impianto la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato e alle sue eventuali e successive parti integrative.
70. La Ditta contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo (punto 4) dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, ai Comuni di Legnago e Bergantino una versione aggiornata del PMC che tenga conto delle modifiche introdotte con il presente provvedimento.
71. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
72. La Ditta è tenuta a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente provvedimento.
73. Durante le fasi di gestione operativa e post operativa, con periodicità almeno annuale ed entro il 28 febbraio di ogni anno, la Ditta dovrà inviare a Regione Veneto, Province di Verona e Rovigo, Dipartimenti ARPAV Provinciali di VR e RO, Comuni di Legnago e Bergantino, una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, ed in particolare:
- i quantitativi dei rifiuti in ingresso suddivisi per tipologia e CER ed il loro andamento mensile;
 - quantità e qualità dei rifiuti prodotti in uscita dall'impianto per CER (bilancio annuale);
 - consumo di risorse idriche (tipologia di approvvigionamento, fase di utilizzo, consumi annuali);
 - consumi/produzione di energia;
 - consumi di combustibili;
 - consumi di sostanze (additivi, reagenti, ecc.);
 - i quantitativi di biogas prodotto ed estratto (Nm³/anno) e recupero energetico (kWh) con il relativo andamento mensile;
 - i quantitativi e volumi dei materiali utilizzati per la ricopertura giornaliera e finale;
 - il volume occupato e la capacità residua della discarica al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - i quantitativi di percolato prodotto da ogni pozzo (m³/anno), nonché le modalità e i quantitativi smaltiti ed il relativo andamento mensile, al fine di poter correlare queste ultime con i parametri meteo climatici e quindi poter eseguire un bilancio idrico del percolato;
 - indagini periodiche del rumore, secondo le frequenze previste dalla normativa di settore.
74. La Ditta è altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione a Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3, punto c), del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
75. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Verona ogni eventuale richiesta di variazione del PMC, la quale dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Verona e di ARPAV- Dipartimento provinciale di Verona.
76. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 e dell'art. 33, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale le seguenti attività di controllo.

OGGETTO	FREQUENZA	NOTE
Piezometri (acque sotterranee)	Trimestrale	Nell'arco di ogni anno saranno eseguiti: • tre controlli su un numero ridotto di piezometri (17)

		• un controllo su tutti i piezometri
Percolato	Semestrale	Ciascun controllo semestrale prevede due campionamenti di percolato (uno dai serbatoi di accumulo dei lotti chiusi e uno dai serbatoi di accumulo dei lotti di ampliamento). In un anno saranno dunque prelevati 4 campioni
Rifiuti	Annuale	Eventuale controllo con campionamento di un rifiuto speciale
Controllo tecnico gestionale e documentale	Biennale	

77. In occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore, la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.

Ulteriori prescrizioni


78. La gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni in conformità al piano di gestione post operativa approvato, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003.
79. Nell'aggiornamento del piano economico - finanziario va data evidenza, tra l'altro, delle entrate derivanti dallo sfruttamento del biogas e dei minori costi derivanti dall'utilizzo di rifiuti in operazioni di recupero R5.
80. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
81. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV. FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
82. La Ditta è tenuta a garantire un'adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.
83. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita. Dovrà altresì essere evitato l'imbrattamento della viabilità esterna alla discarica ricorrendo, tra l'altro, all'uso del sistema di pulizia delle ruote.
84. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato ed assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
85. Ai sensi di quanto stabilito da DM n. 95 del 15 aprile 2019, la Ditta è tenuta a verificare entro 90 giorni dalla data rilascio della presente A.I.A. la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, se necessario, a provvedere entro un anno dalla data di rilascio del presente atto alla trasmissione della medesima relazione di riferimento alla Regione del Veneto.
86. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Verona della documentazione attestante l'avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.
87. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione,

l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.

88. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
89. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il titolare dell'A.I.A. è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Verona ed ARPAV le variazioni nella titolarità dell'impianto e le eventuali modifiche progettuali.
90. Il presente provvedimento di A.I.A. è subordinato al rispetto delle modalità realizzative, gestionali ed operative contenute nel progetto approvato con la delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009, per gli aspetti non espressamente modificati dal presente provvedimento.
91. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa.
92. In riferimento agli obblighi di notifica e pubblicazione e alle modalità di ricorso al presente provvedimento, esse verranno assolte e indicate nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, a cui il presente atto fa riferimento.

*Per il Direttore
Ing. Loris Tomiato
Il Direttore Vicario
Ing. Fabio Strazzabosco
FIRMATO*

Appendice A
 Planimetria del Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR).



LEGENDA

- PUNTO DI SCARICO
- PUNTO DI EMISSIONE

- (D1) Deposito sul o nel suolo
- (D8) Trattamento biologico di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi (sentenza Cassazione n. 2254/2008)
- (D13) Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- (D15) Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- (R5) Reciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- (R13) Massa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- (R12) Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- (R1) Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Appendice B

Codici CER conferibili presso il Sistema Integrato e possibili destini.
 (Individuazione CER in conformità alla decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

C.E.R.	DESCRIZIONE	Operazione di cui agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06					Tipologia di recupero						
		D15	D13	D8	D1	R13	R5	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione Coperture giornaliere Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione					
01.01.02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X			X								
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X			X		X	X	X				
01.04.09	scarti di sabbia e argilla	X			X		X	X	X				
01.04.13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X			X		X	X	X				
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X		X								
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X			X								
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X			X		X						
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X			X		X						
03.01.01	scarti di corteccia e sughero	X	X		X		X						
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X		X		X						
03.03.01	scarti di corteccia e legno	X	X		X		X						
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X		X		X						
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10	X	X		X		X						
04.01.09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X			X		X						
04.02.09	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X			X		X						
04.02.15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14	X			X		X						
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19	X	X		X		X						

C.E.R.	DESCRIZIONE	Operazione di cui agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06					Tipologia di recupero		
		D15	D13	D8	D1	R13	R5		
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze	X			X				
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X			X				
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02	X	X	X	X				
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	X	X	X	X				
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11	X	X	X	X				
07.02.13	rifiuti plastici	X			X				
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11	X	X	X	X				
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.04.11	X	X	X	X				
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11	X	X	X	X				
07.05.14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07.05.13	X			X				
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X			X				
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11	X			X	X	X	X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X			X		X	X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	X			X				
15.01.02	imballaggi di plastica	X			X				
15.01.03	imballaggi in legno	X	X	X	X				
15.01.04	imballaggi metallici	X			X				
15.01.05	imballaggi compositi	X			X				
15.01.06	imballaggi in materiali misti	X			X				
15.01.07	imballaggi di vetro	X			X				
15.01.09	imballaggi in materia tessile	X			X				
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X			X				
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X			X				

C.E.R.	DESCRIZIONE	Operazione di cui agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06					Tipologia di recupero		
		D15	D13	D8	D1	R13	R5		
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05	X			X				
17.01.01	cemento	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.01.02	mattoni	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.01.03	mattonelle e ceramiche	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.01.07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.02.01	legno	X	X						
17.02.02	vetro	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.02.03	plastica	X			X				
17.05.04	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.05.06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17.05.05	X	X		X		X	Coperture giornaliere	
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	X			X				
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	X			X		X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione	
19.01.12	cenere pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11	X			X				
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04	X			X				
19.05.01	parte di rifiuti urbani o simili non destinata al compost	X	X		X				
19.05.02	parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost	X			X				
19.05.03	compost fuori specifica	X	X		X		X	Coperture giornaliere	
19.06.04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X		X				
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di	X	X		X				

C.E.R.	DESCRIZIONE	Operazione di cui agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06						Tipologia di recupero
		D15	D13	D8	D1	R13	R5	
	origine animale o vegetale							
19.08.01	residui di vagliatura	X			X			
19.08.02	rifiuti dall'eliminazione della sabbia	X			X	X	X	Coperture giornaliere
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X	X			
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	X	X	X	X			
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	X	X	X	X			
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X			X			
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X	X			
19.10.04	frazioni leggere di frammentazione (<i>tuff-light</i>) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X			X			
19.12.01	carta e cartone	X	X	X	X			
19.12.02	metalli ferrosi	X			X			
19.12.03	metalli non ferrosi	X			X			
19.12.04	plastica e gomma	X			X			
19.12.05	vetro	X			X	X	X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione
19.12.08	prodotti tessili	X			X			
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X			X	X	X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X			
19.13.02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	X			
19.13.04	fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X	X			
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X	X			
20.01.02	vetro	X			X	X	X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione
20.01.10	abbigliamento	X			X			

C.E.R.	DESCRIZIONE	Operazione di cui agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06							Tipologia di recupero
		D15	D13	D8	D1	R13	R5		
20.01.11	prodotti tessili	X			X				
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	X	X	X	X				
20.01.39	plastica	X			X				
20.02.02	terra e roccia	X			X	X	X	X	Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili	X			X				
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X				
20.03.02	rifiuti dei mercati	X	X	X	X				
20.03.03	residui della pulizia stradale	X	X	X	X	X	X	X	Coperture giornaliere
20.03.06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X	X	X					
20.03.07	rifiuti ingombranti	X					X		
20.03.99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	X					X		